

Comune di San Pellegrino Terme

DISCIPLINA FUNZIONAMENTO COMMISSIONI ASSESSORILI

Articolo 1

La Giunta Comunale, nell'esercizio delle proprie funzioni, costituisce le Commissioni assessorili e ne nomina i componenti, a supporto del lavoro degli Assessori e dei Consiglieri delegati.

Articolo 2

Alle Commissioni assessorili possono partecipare membri esterni al Consiglio Comunale, preferibilmente residenti nel Comune di San Pellegrino Terme.

Articolo 3

Le Commissioni sono costituite da tre componenti, due rappresentanti della maggioranza e uno della minoranza; l'Assessore competente e il Consigliere delegato competente sono membri di diritto. Le Commissioni espletano le loro funzioni fino alla cessazione dell'Amministrazione che le ha nominate.

Articolo 4

Le riunioni delle Commissioni sono valide quando sono presenti due commissari.

Articolo 5


Il Presidente di ciascuna Commissione è eletto dalla stessa nel proprio seno, con votazione palese. L'elezione del Presidente avviene nella prima riunione della Commissione, convocata dal Sindaco.

Articolo 6

Il Presidente, in accordo con l'Assessore di riferimento/Consigliere delegato, convoca e presiede la Commissione fissando gli argomenti da trattare. Ogni componente della Commissione può proporre l'iscrizione all'ordine del giorno di argomenti che rientrano nelle competenze della stessa, previo accordo con il Presidente.

Articolo 7

Le convocazioni, di cui al precedente articolo, sono disposte, con almeno tre giorni di anticipo, con avviso email o fax, contenente l'indicazione dell'ordine del giorno, della data, ora e luogo ove si tiene la riunione. Della convocazione è data comunicazione al Sindaco.



Comune di San Pellegrino Terme

Articolo 8

Le Commissioni assessorili hanno compiti propositivi e consultivi in ordine agli argomenti di loro competenza e sono di supporto al lavoro dell'Assessore/ Consigliere delegato per lo studio di problemi specifici.

Articolo 9

I Commissari che non partecipano alle sedute delle Commissioni per tre volte consecutive senza giustificato motivo, decadono dalle stesse, senza necessità di provvedimento espresso.